

2571

COSTRUZIONI

MESSAGGIO

concernente i ricorsi contro la pubblica utilità e il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali relativo a Via Gemmo-Cortivallo-Sorenago, in territorio dei Comuni di Lugano, Breganzona e Sorenago

del 22 dicembre 1981

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il messaggio che vi sottoponiamo contiene le osservazioni del Consiglio di Stato ai ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità ed il tracciato del piano regolatore delle strade cantonali, relativo a Via Gemmo-Cortivallo-Sorenago, in territorio dei Comuni di Lugano, Breganzona e Sorenago.

La legge sulla costruzione, manutenzione ed uso delle strade cantonali (LCMS), all'art. 4 istituisce il piano regolatore delle strade cantonali, nel quale vengono iscritti i progetti approvati dal Gran Consiglio.

L'art. 5 della LCMS fissa il contenuto del piano, che é depositato presso il Dipartimento delle pubbliche costruzioni, mentre l'art. 6 sancisce l'iscrizione di un'opera nel piano stesso, con decisione del Gran Consiglio e dopo esperite le seguenti formalità:

- a) deposito del progetto durante 30 giorni presso le Cancellerie comunali interessate;
- b) trasmissione al Gran Consiglio dei ricorsi contro la pubblica utilità ed il tracciato, presentati dagli enti di diritto pubblico e dai privati entro il termine di esposizione in Comune, con il preavviso del Consiglio di Stato.

La LCMS richiama, per gli effetti del piano, le norme della legge edilizia e della legge di espropriazione (art. 7). Concede inoltre per l'attuazione dei progetti iscritti nel piano regolatore un termine di 15 anni, prorogabile per 5 anni, decorrente dall'iscrizione (art. 8).

Il piano regolatore delle strade cantonali é stato inoltrato in occasione della revisione della legge del 13 maggio 1933 sulla costruzione e la manutenzione delle strade cantonali.

La nuova legge del 17 gennaio 1951, con la creazione dell'istituto del piano regolatore, intendeva porre le premesse per un razionale sviluppo della rete stradale del Cantone, sviluppo che costituiva una imperiosa necessità. L'attuazione di una politica delle infrastrutture é stata vista come parte integrante di un sistema di incentivi capaci di sostenere e promuovere un processo di equilibrio e di sviluppo demografico ed economico. Tale esigenza si é venuta ulteriormente accentuando in questi ultimi anni in relazione al fenomeno crescente dell'urbanesimo e della industrializzazione.

La costruzione di una strada dev'essere attuata nel quadro di una generale sistemazione del territorio, tenuto conto dello sviluppo economico e del rispetto dell'ambiente. Ora é naturale che opere di così vasta mole non possono essere eseguite in breve tempo, ed é pure comprensibile che spesso sorgano difficoltà nelle scelte del tracciato.

Attraverso lo strumento pianificatorio del piano si possono prendere i provvedimenti atti a definire il tracciato delle opere future evitando l'incertezza nello sviluppo edilizio ed ad ovviare alle maggiorazioni di costo dovute a nuove costruzioni sul tracciato stradale.

Pur tuttavia si rileva che in genere un notevole periodo di tempo trascorre tra le decisioni del Consiglio di Stato di pubblicazione dei singoli piani regolatori e la presentazione al Gran Consiglio dei gravami. Sono però da considerare le naturali difficoltà che derivano dalla necessità di istruire i numerosi ricorsi concernenti i piani in esame.

D'altra parte si é potuto in un primo tempo ritenere che presto sarebbe stato possibile presentare al Gran Consiglio il progetto esecutivo per parecchie opere considerate dai piani regolatori. Ciò non é in realtà avvenuto, avendo i mezzi finanziari a disposizione imposto notevoli limitazioni ai programmi di sistemazione stradale.

Per quanto attiene al piano regolatore all'esame si fanno le seguenti considerazioni preliminari:

- il progetto di Via Gemmo-Cortivallo-Sorengo é da ritenere principalmente valido per il contributo che potrà dare al miglioramento dell'accessibilità a quella zona, che é in continua evoluzione edilizia;
- esso permetterà inoltre una rigorosa ristrutturazione della rete stradale contigua, evitando - nel limite del consentito - il traffico estraneo in quartieri densamente abitati ma con strade adatte essenzialmente per l'accesso ai fondi;
- lo scopo principale di questo collegamento é quello di raccogliere e ridistribuire il traffico delle zone edificate circostanti, mentre vuole escludere il traffico in transito, facendo sì che questo itinerario non rientri fra quelli principali, predisposti dal Cantone in questa parte del territorio cittadino;
- i dati statistici della circolazione nelle zone di diretto interesse del progetto all'esame dicono chiaramente che il traffico dovrebbe svolgersi unicamente nel senso indicato, cioè locale; misure per evitare il traffico estraneo potrebbero peraltro entrare in ulteriore considerazione (per esempio proibizione di svolta a sinistra al laghetto);
- adottando questo collegamento il Cantone intende permutare la proprietà di alcuni tronchi stradali, rinunciando in particolare alla sua sovranità su via Moncucco (Lugano) e su via Cremignone (Sorengo) ed assumendo la totalità di Via Gemmo.

Le caratteristiche tecniche per la progettazione sono state fissate nei termini seguenti:

- lunghezza della strada dall'incrocio Cinque Vie fino alla Via Sorengo, km 1,600 circa;

- larghezza del campo stradale ml 6,00, escluso il marciapiede;
- marciapiede di ml 2,00 di larghezza, sui due lati;
- curve che vanno da un raggio minimo di m 70 fino ad un massimo di m 500 sulla base di una velocità di progettazione di 60 dm/k;
- incroci previsti:
  - in zona Gemmo, con via Breganzona e via dei Bonali,
  - in zona Cortivallo, con via Cortivallo e via Lugano,
  - con via delle Scuole e via Cremignone,
  - in zona Cinque Vie, é previsto pure l'inserimento nella nuova strada via Lucino;
- arretramento di m 4,00 dal campo stradale;
- esecuzione di un nuovo manufatto per il sottopassaggio della ferrovia Lugano-Ponte Tresa.

L'iter procedurale é stato conforme alle prescrizioni dettate dalla legislazione vigente, sia per quanto attiene al

- contenuto del piano (art. 5 LCMS),
- che per quanto concerne il
- deposito del progetto presso le rispettive Cancellerie comunali (art. 6 LCMS).

Se la prima parte é essenzialmente tecnica (tracciato, larghezza, pendenza, allacciamenti, arretramenti, ecc.), la seconda é prevalentemente amministrativa. Con risoluzione governativa del 19 maggio 1980 - pubblicata sul Foglio ufficiale no. 42 del 23.5.1980 - veniva ordinato il deposito dei piani presso le Cancellerie comunali di Lugano, Breganzona e Sorengo per un periodo di 30 giorni, dal 26 maggio al 25 giugno 1980.

Entro il termine fissato sono pervenuti i seguenti ricorsi:

- 1/2. Comune di Breganzona
3. Comune di Sorengo
4. 59 cittadini di Breganzona e Lugano (petizione)
5. 261 cittadini di Sorengo (petizione)
6. Bolla Marisa (Fiduciaria Tanner, Lugano)
7. Della Santa Albertino, Breganzona; Lurati Francesca, Canobbio
8. Donigo SA, Mezzovico (avv. G. Probst, Lugano)
9. Lonati Lina, Breganzona (avv. A. Lucchini, Lugano)
10. Triner Pina, Breganzona
11. Eredi Frischknecht, Lugano
12. Henle E., Lugano
13. Lebet Roger, Lugano
14. Dotesio Carlo, Sorengo
15. Dotesio Mario, Sorengo
16. Ferrari Gioachino, Sorengo (avv. R. Brivio, Lugano)
17. Ghielmini Giuseppe, Sorengo
18. Ghielmini Siro, Sorengo
19. Poretti Luigi, Sorengo, via dei Bonali
20. Poretti Luigi, Sorengo, via Cortivallo 36
21. Righetti Athos, Caslano
22. Santini Giuseppe e Carla, Sorengo
23. Santini Guido, Lugano

24. Scolari-Terrani Luigina, Sorengo; Tito Scolari, Sorengo
25. Selmoni Luciano, Sorengo
26. Siton SA, Chiasso (avv. Claudio Pizzotti, Lugano)
27. Telleschi ing. Pierluigi, Sorengo
28. Terrani Anna, Alberto, Adriano e Daniele, Sorengo
29. Terrani Francesco, Agno (avv. F. e V. Masoni, Lugano)
30. Verda-Terrani Marisa e Fé-Terrani Liliana (avv. F. e V. Maso-  
ni, Lugano)

#### Osservazioni ai ricorsi:

##### 1/2. Comune di Breganzona

Non contesta la pubblica utilità né il tracciato proposto; chiede peraltro il ripristino dei posteggi esistenti al mappale no. 1'361, mediante l'acquisizione della parcella numero 167 e la formazione di un'area di parcheggio sostitutiva.

Nel suo secondo ricorso fa riserve di carattere tecnico per l'assunzione - a lavori ultimati - del tronco stradale Cremignone-Muzzano.

Si osserva:

- il ripristino dei posteggi al mappale no. 167 é compito del Comune; l'indennità per l'eliminazione di quelli esistenti al no. 1'361 é da regolare in fase espropriativa;
- anche la pratica per la cessione al Comune della strada Cremignone-Muzzano, per quanto attiene alla sua sistemazione tecnica, é da trattare in sede separata.

I ricorsi sono da respingere in questa sede e rinviare come ai considerandi.

##### 3. Comune di Sorengo

Contesta pubblica utilità e tracciato della progettata arteria; non intende inoltre cedere il tratto di via Gemmo che gli appartiene né assumere la proprietà di via Cremignone e di via Lugano.

Fa in particolare rilevare il carattere di collegamento ad ampio raggio che verrebbe ad assumere la nuova strada contrario allo scopo del tutto locale che avrebbe oggi, conseguente inquinamento, pericolo, rumore e, non da ultimo, servizio a favore di altri comuni.

Per quanto attiene al tracciato contesta la necessità dei due marciapiedi previsti - ne basterebbe uno dal lato maggiormente edificato - e ribadisce la sua non volontà nello scambio di strade con il Cantone.

Si osserva:

Gli studi effettuati hanno dimostrato la necessità di un allargamento di via Gemmo e della formazione dei due marciapiedi previsti. Ciò per garantire la sicurezza della circolazione sia degli automezzi che dei pedoni.

Lo scopo della "nuova" via Gemmo é quello ampiamente descritto nella parte iniziale di questo messaggio e precisamente

"quello di evitare - nel limite del consentito - il traffico estraneo in un quartiere densamente abitato ma con strade adatte essenzialmente per l'accesso ai fondi". E' chiaro che nessuno può vietare qualsiasi altro tipo di traffico, ma ciò può avvenire pure oggi, con una strada che creerebbe notevoli maggiori inconvenienti. Inquinamento e rumori sono purtroppo elementi che accompagnano la continua evoluzione della motorizzazione; evitare ciò è tecnicamente (per quanto attiene alla strada) impossibile, a meno di spostare tutto il traffico non locale al di fuori degli abitati ciò che comporterebbe un onere finanziario insostenibile. La cessione delle due strade al Comune, logica conseguenza dell'assunzione da parte del Cantone di via Gemmo interamente rifatta, dovrà avvenire con i soliti criteri tecnici di riassetto dei sedimi. Ma ciò fa parte di una particolare procedura, estranea alla presente.

Il ricorso dev'essere quindi ritenuto inaccettabile.

4/5. Petizione dei cittadini di Lugano e Breganzona (4) e di Sorengo (5)

Inoltrate alle rispettive Cancellerie comunali, non sono da considerare alla stregua di ricorsi veri e propri. Anche le motivazioni, che non entrano nel merito di pubblica utilità o di tracciato - giacché negano totalmente la ragione dell'opera stessa - non danno adito ad osservazioni particolari.

Si conferma peraltro quanto citato in merito al ricorso del Comune di Sorengo.

6. Bolla Marisa (mapp. 1'040), (Fiduciaria Tanner, Lugano)

La ricorrente non contesta la pubblica utilità dell'opera, ma chiede una modifica per quanto attiene alla formazione del doppio marciapiede di via Lucino e alla costruzione del collegamento tra via Lucino stessa e la via interna che serva i mappali n.ri 172, 1'217 e 1'191.

Si osserva:

La strutturazione di via Lucino è di pertinenza del Comune; lo Stato è unicamente interessato per quanto attiene allo sbocco sulla cantonale. In tale ambito è pure da considerare il ricorso relativo al collegamento interno per i tre mappali citati: la modifica dell'incrocio via Gemmo via Polar non consente più l'accesso esistente oggi, per cui si deve ricorrere alla soluzione prospettata.

Il ricorso è da respingere.

7. Della Santa Albertino, Breganzona e Lurati Francesca, Canobbio (mapp. no. 172)

I ricorrenti contestano la pubblica utilità ed il tracciato con le seguenti motivazioni: invasione del proprio terreno con modifiche di accesso e diminuzione dell'indice di sfruttamento per un futuro ampliamento dello stabile esistente. Propongono uno spostamento del tracciato e, in via subordinata, un'inden-

nità di esproprio con indennizzo di svalutazione.

Si osserva:

Per ragioni tecniche - semaforizzazione possibile all'incrocio di via Polar con via Besso e distanza minima dell'impianto esistente alle Cinque Vie - non é consentito uno spostamento del tracciato. Le trattative d'esproprio e relativi indennizzi sono da considerare in altra sede. L'accesso alla proprietà sarà assicurato da via Lucino, come alle osservazioni fatte al ricorso no. 6 (Bolla).

Il ricorso é pertanto da respingere.

8. Donigo SA, Mezzovico (avv. G. Pozzoli, studio Probst, Lugano)  
(mapp. no. 168)

Il ricorso é volto contro la pubblica utilità ed il tracciato. Cita il ricorrente la cessione al Comune di Breganzona - per creare pubblici posteggi - di un terreno di 608 mq, indicato al no. di mappa 1'361; con la progettata strada questo parcheggio verrebbe praticamente annullato.

La zona é da considerare residenziale e tranquilla ed in questa misura ha proceduto alla realizzazione dello stabile d'appartamenti, che con la nuova strada risulterebbe di difficile locazione.

Si osserva:

La pubblica utilità dev'essere accettata in funzione del futuro sviluppo di quel quartiere ed alla precarietà degli accessi esistenti. Il tracciato previsto non consente varianti per evitare l'esproprio del mappale no. 1'361, oggi adibito a posteggio pubblico. Spetta comunque al proprietario del terreno - il Comune di Breganzona - e non al ricorrente far valere pretese sostitutive; le quali sono peraltro da trattare in fase espropriativa.

Il ricorso é da respingere come ai considerandi.

9. Lonati Lina, Breganzona (mapp. no. 788) (avv. C. Lucchini, Lugano)

La ricorrente contesta unicamente il tracciato progettato. Proprietaria di una casa a quattro appartamenti ritiene di essere danneggiata (sia per l'abitabilità al piano terreno sia per l'eliminazione di due posteggi) con la costruzione della via di collegamento interno con via Lucino, rispettivamente con la nuova strada progettata.

Si osserva:

Le argomentazioni possono essere accostate a quelle fatte per il ricorso no. 6 (Bolla), in particolare per quanto attiene all'accesso esistente oggi sul crocicchio delle Cinque vie. Motivazioni a carattere espropriativo sono da trattare in altra sede.

Il ricorso é da ritenere da respingere.

10. Triner Pina, Breganzona (mapp. no. 165)

Ricorre contro il tracciato chiedendo lo spostamento della strada di 1 m 1/2 a sinistra, citando in particolare l'invasione della sua proprietà con la linea di arretramento, mentre verrebbero toccati alberi, scala d'accesso al giardino e siepi.

Si osserva:

Lo spostamento richiesto é tecnicamente inopportuno, specie considerando la relativa influenza che può avere la linea d'arretramento su una costruzione esistente. Gli altri problemi sono da discutere in fase espropriativa.

Il ricorso é da respingere.

11. Eredi Frischknecht, Lugano (mapp. no. 2'254)

Il ricorso é diretto contro il tracciato e, in via subordinata, contro la pubblica utilità del progetto. Per quanto attiene al tracciato, denuncia il ricorrente la perdita di sei posteggi (per uno stabile di 10 appartamenti che dispone di soli 6 parcheggi sotterranei) a confine con il futuro marciapiede, mentre rende attenti sul fatto che il piano terreno del suo stabile verrebbe a trovarsi con le sue finestre a tu per tu con il passante.

Mette poi in dubbio l'utilità di una nuova strada quando, d'altro lato, sono progettate scuole o asili infantili in aggiunta ad aree di gioco ed alla scuola per esercenti già esistenti. Impianti semaforici nuovi e - non da ultimo - la questione del finanziamento dell'opera sono gli argomenti di chiusura del ricorso.

Si osserva:

Il tragitto come progettato non offre altre alternative, per la presenza di numerosi stabili. E' noto che la soluzione di un problema viario può creare inconvenienti ai privati che, d'altra parte, sono da valutare in sede espropriativa.

Le altre considerazioni generali, o che toccano proprietà altrui, non possono venire trattate sotto questo titolo.

Se in parte viene contestata la pubblica utilità, valgono le osservazioni fatte in apertura al messaggio e come risposta alle due petizioni.

Il ricorso deve essere respinto.

12. Henle E., Lugano (mapp. no. 1'376)

La proposta inoltrata non é da mettere sul piano di un ricorso; si tratta di una raccomandata - peraltro di pertinenza comunale - per la posa della fognatura. La proprietà non viene toccata dal nuovo PR.

13. Lebet Roger, Lugano (mapp. no. 1'822)

Il ricorrente contesta sia il tracciato che la pubblica utilità dell'opera progettata.

Le argomentazioni sono di carattere personale - cita in parti-

colare la distruzione della siepe di "laurus nobilis" e di tre alberi a grosso fusto - e di ordine generale. I motivi che contestano la pubblica utilità della progettata via Gemmo ricalcano quelli espressi da altri ricorrenti e citati pure nelle due petizioni.

Essi sono di essenza ecologica, vedono un pericolo aumentato per la circolazione pedonale - specie dei bambini - e denunciano una notevole perdita di sedimi ora destinati a parcheggi. Per evitare infine nuove inevitabili installazioni semaforiche, propone un potenziamento di via Lucino e di via dei Bonoli.

Si osserva:

Concesso il sacrificio della siepe di lauri e degli alberi, che però verrà indennizzato nella fase espropriativa, con possibilità quindi di ripristinare il verde che noi pure riteniamo prezioso.

Le esigenze tecniche del progetto, non permettono soluzioni migliori; d'altra parte ci si rimette alle argomentazioni analoghe fatte da altri ricorrenti sul piano generico, per opporre analoghe giustificazioni.

Il ricorso dev'essere respinto.

14. Dotesio Carlo, Sorenago (mapp. no. 35)

Il ricorso tocca solo motivazioni a carattere generico sul traffico e sulle vie di comunicazione, in zona. Infatti il ricorrente viene interessato unicamente da parte della linea di arretramento.

Il ricorso é da respingere.

15. Dotesio Mario, Sorenago (mapp. no. 405)

Analoghe considerazioni del precedente ricorso per un'analogha posizione della proprietà.

Il ricorso dev'essere respinto.

16. Ferrari Gioachino, Sorenago (mapp. n.ri 339 e 244) (avv. Brivio, Lugano)

Vengono contestati e la pubblica utilità e il tracciato stradale, con argomentazioni che rispecchiano fedelmente quelle esposte dal Comune, per quanto attiene alla prima parte. Sul problema del tracciato il ricorrente cita una difformità dal PR comunale e solleva l'argomentazione di una strada di grande traffico in pieno centro; non vede, inoltre, la necessità di due marciapiedi di m 2 (uno solo a valle di m 1,50) mentre la linea di arretramento di m 4 danneggerà molto il proprietario del fondo interessato.

Si osserva: quanto risposto al ricorso no. 3 (Comune di Sorenago) vale, nei termini della pubblica utilità, anche per il ricorso Ferrari.

Allo stesso viene invece fatto presente, per ciò che concerne il tracciato, che elementi di sicurezza - in particolare del pedone - stanno alla base degli studi fatti nel progettare l'allargamento del campo viabile e la formazione dei 2 marcia-

pedi. La linea di arretramento, in casi di nuove costruzioni o di riattazioni importanti, é valida, in in ogni caso anche oggi; l'intralco degli automezzi in manovra presso la ditta del ricorrente ha luogo già adesso ma in modo più accentuato. Il ricorso dev'essere respinto come ai considerandi.

17. Ghielmini Giuseppe, Sorengo (mapp. no. 229)

18. Ghielmini Siro, Sorengo (mapp. no. 30)

I due ricorsi - identici - vengono trattati in modo congiunto. Essi contestano sia la pubblica utilità che il tracciato, osservando in particolare:

- che con la progettata correzione, via Gemmo assurgerebbe a carattere di strada internazionale con i pericoli e l'inquinamento che ciò comporterebbe;
- che é prevista la costruzione di una nuova scuola cantonale nella zona, ciò che potrebbe rendere ancora più accentuato il piccolo traffico motorizzato e più pericolosa la circolazione in genere;
- che é necessario mantenere all'attuale arteria il suo carattere prettamente locale a difesa comunque del nucleo storico di Cortivallo, intervenendo unicamente con correzioni locali a protezione dell'incolumità del pedone.

Si osserva:

L'intenzione del progettista é di rivalutare il traffico di quartiere assicurando, sia al ciclista che al pedone, una maggiore incolumità. Per far ciò oltre all'allargamento del campo viabile dev'essere prevista la costruzione dei due marciapiedi, in funzione proprio del futuro inserimento scolastico. Accorgimenti tecnici di viabilità (come per esempio potrebbe essere il divieto di svolta a sinistra nella zona del lago) saranno d'impedimento a quel traffico interregionale (per non citare internazionale come vuole il ricorrente) paventato. Gli interventi locali suggeriti comporterebbero una spesa quasi analoga con risultati molto inferiori.

I due ricorsi devono quindi essere respinti, come ai considerandi.

19. Poretto Luigi, via dei Bonoli, Sorengo (mapp. n.ri 238 e 242)

Il suo ricorso - rivolto contro la pubblica utilità e contro il tracciato - ricalca nelle grandi linee i due precedenti e altri ancora, non ultimo quello del Comune stesso.

Si fa notare, a conferma dei considerandi citati più avanti, che lo scopo di ridimensionamento della strada di comunicazione in questione non é quello di attirare maggior traffico estraneo, bensì di favorire una più facile circolazione degli automezzi locali, dei ciclomotori e specialmente dei pedoni. L'inquinamento dell'aria e fonico non sarà certamente accentuato anzi - con la costruzione dei due marciapiedi - maggiormente allontanato dalle abitazioni e dal pedone. Non si vede la logica di una maggiore separazione di Sorengo e

di una diminuita comunicabilità tra gli abitanti.  
La separazione - se così può essere definita - è già esistente oggi; semmai la formazione dei marciapiedi potrà favorire i rapporti tra persone non motorizzate.

Il ricorso è da respingere.

20. Poretti Luigi, via Cortivallo, Sorenago

Omonimo al ricorrente precedente, non cita il numero di mappa della sua proprietà e nemmeno è noto se addirittura è proprietario di un mappale interessato alla correzione stradale. Le sue argomentazioni sono del tutto generiche ricalcando concetti già espressi in altri ricorsi precedenti, essenzialmente impostati sul tipo di circolazione prima e dopo la correzione stradale.

Il ricorso, se tale è da considerare, è da respingere.

21. Athos Righetti, Caslano (mapp. no. 23)

Il ricorrente solleva motivi prevalentemente espropriativi - stabili di recente acquisto, spese di manutenzione, affitto ed impresa commerciale - che sono da rimandare alla sede appropriata.

Per quanto attiene alle eccezioni generiche, come immissioni di rumori molesti e di traffico eccessivo, si rimanda alle risposte date ad altri ricorrenti.

Il ricorso è da respingere in questa sede.

22. Giuseppe e Carla Santini, Sorenago (mapp. no. 415)

I ricorrenti contestano sia la pubblica utilità che il tracciato e le loro argomentazioni ricalcano esattamente quelle esposte con il no. 19 da Luigi Poretti fu Giovanni proprietario dei mappali n.ri 238 e 242.

In relazione a ciò valgono le osservazioni fatte per quel ricorso, con invito a respingere anche questo come ai considerandi.

23. Santini Guido, Marco e Sergio (rappresentati da Guido Santini) (mapp. no. 54)

La pubblica utilità viene contestata unicamente a titolo abbondanziale (diminuzione del verde, immissioni moleste di gas e di rumori), mentre i ricorrenti contestano la progettata costruzione di un tronco di marciapiede - 20/25 m - in via Lugano.

Si osserva che il marciapiede è stato messo solo a titolo indicativo, come logica continuazione di quelli previsti sull'arteria principale. La decisione finale spetta comunque al Comune, che è proprietario della strada secondaria accennata.

Il ricorso è da respingere.

24. Scolari Luigina e Tito, Sorenco (mapp. no. 176)

Il punto 1 (riduzione di spazio davanti alle due autorimesse) e 3 (svalutazione della proprietà) sollevati dai ricorrenti saranno oggetto di esame in sede espropriativa e ad epoca opportuna. Le considerazioni restanti citano problemi a carattere generale oggetto di altri ricorsi, in particolare l'inquinamento fonico per l'incremento di traffico, auspicando il ritorno al vecchio "senso unico".

Si osserva che l'aumento di traffico automobilistico è un fattore incontenibile e incontrollabile: la progettata ristrutturazione - con particolare riferimento ai due marciapiedi - ha pure lo scopo di allontanare dalle abitazioni il diretto contatto con il traffico.

Il ricorso dev'essere respinto.

25. Selmoni Luciano, Sorenco

Le considerazioni del ricorrente - che peraltro non figura nella lista dei proprietari interessati alla correzione progettata - sono del tutto generiche e non pertinenti.

Il ricorso è da respingere.

26. Siton SA, Chiasso (rappresentata dallo studio legale Curti-Bernasconi, Lugano) (mapp. no. 26)

Il ricorrente contesta pubblica utilità e tracciato, oltre che il contenuto stesso del progetto.

Argomentazioni generiche sui valori degli interventi pubblici nei confronti con la proprietà privata stanno alla base del ricorso che vede una sproporzione tra intervento stesso ed effetto finale.

Protezione dell'ambiente e della persona vengono pure citati di frequente, negando il PR in oggetto utilità, adeguatezza e persino aspetti tecnici accettabili.

Si fa notare che la proprietà Siton SA si trova già tra 2 vie di comunicazione e che il progetto contestato non incide che minimamente sulla stessa. L'interesse privato della ditta non verrebbe comunque ad essere sminuito, anzi una migliore disposizione degli accessi e delle uscite (le 2 strade sarebbero a senso unico) dovrebbe facilitare la fluidità di traffico diminuendo, anzi annullando, gli incorci, pericolosi e inquinanti.

Il ricorso dev'essere respinto come ai considerandi.

27. Telleschi Pierluigi, Sorenco (mapp. no. 52)

Il ricorrente va contro la pubblica utilità ed il tracciato, con considerazioni prevalentemente generali poiché la sua proprietà non viene praticamente toccata.

Sproporzione rispetto al traffico locale, incremento di pericolo - in particolare per bambini ed allievi delle scuole - distruzione del nucleo storico e inquinamento. Sono questi gli argomenti citati nella prima parte, mentre sul tracciato, per evitare lo "spacco" dell'abitato, consiglia il convogliamento su altri tronchi stradali ed il miglioramento della viabilità su strade laterali.

Si osserva:

- il traffico esistente aumenterà in ragione dell'edificazione locale; con accorgimenti segnaletici (per esempio divieti di svolte, ecc.) si limiteranno gli automezzi di solo transito; l'allargamento del campo stradale faciliterà lo scambio e la fluidità della circolazione, diminuendo le soste e l'inquinamento; la sicurezza dei pedoni (bambini in particolare) può essere garantita solamente mediante la costruzione dei progettati marciapiedi.

Il ricorso dev'essere respinto.

28. Terrani Anna, Alberto, Adriano e Daniela, Sorenco (mapp. no. 33)

Come per il ricorso precedente i proprietari del mappale citato non sono toccati dalla correzione stradale e le loro argomentazioni sono del tutto generiche.

Si risponde richiamando le osservazioni esposte per il ricorso del Comune di Sorenco e ribadendo il fatto che, per l'incolumità degli allievi, fra i quali l'uso del ciclomotore è molto diffuso, un allargamento del campo viabile non può essere che favorevole. Come d'altronde è da ritenere valida, per la sicurezza del pedone, la costruzione di due marciapiedi.

Si propone la reiezione del ricorso come ai considerandi.

29. Terrani Francesco, Agno; (avv. Valeria e Franco Masoni-Fontana, Lugano (mapp. n.ri 8 e 218))

30. Verda-Terrani Marisa, Campione d'Italia e Fé-Terrani Liliana, Magliaso (avv. Valeria e Franco Masoni-Fontana, Lugano) (mapp. no. 9)

I due ricorsi presentano motivazioni del tutto simili; il comune patrocinatore stesso chiede che vengano trattati cumulativamente. L'unica parte dove ovviamente l'argomento è variato, riguarda l'eventuale problema espropriativo, che dev'essere peraltro sollevato in tutt'altra sede.

Il discorso dei ricorrenti volge prevalentemente ad eccezioni generali e tecniche, proponendo soluzioni alternative al progetto all'esame, piccoli interventi di miglioria, spostamenti di tracciato, limitazione a un solo marciapiede a monte.

Si osserva:

- a conferma di quanto già citato in ordine ad altri ricorsi, con particolare riferimento ai considerandi della prima parte di questo messaggio, si vuole porre l'accento che lo Stato non vuole portare altro traffico sulla strada in oggetto; è ovvio che nessun divieto può limitare a qualsivoglia automobilista l'accesso ad una via che è da ritenere a traffico locale;
- la sistemazione voluta dal PR in esame ha lo scopo prevalente di assicurare l'incolumità della circolazione stradale (vedi in particolare del ciclomotorista) ma soprattutto quella del pedone; per questo sono previsti due marciapiedi.

I ricorsi sono da respingere come ai considerandi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Cotti

p.o. Il Cancelliere, A. Crivelli

